

ORIGINALE

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 10

del 22 aprile 2013

OGGETTO: Aliquota IMU per l'anno 2013. Provvedimenti . =

L'anno duemilatredici (2013), il giorno venti (22) del mese di aprile alle ore 21,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15/04/2013 prot. N° 1535, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------|--------------------|----------|---------|
| 1)- Del Negro | Ercole | si | |
| 2)- Novello | Felice | si | |
| 3)- Carapello | Mario | si | |
| 4)- Di Francesco | Pasqualino | si | |
| 5)- Novello | Luca..... | si | |
| 6)- Ferrara | Lorenzo..... | si | |
| 7)- Appezato | Galizio..... | si | |
| 8)- Di Prospero | Nicola | si | |
| 9)- Gizzi | Roberta | si | |
| 10)- Del Roio | Tiziana Maria..... | si | |
| 11)- Iarussi | Fausto..... | si | |
| 12)- Di Francesco | Luigi..... | si | |
| 13)- Di Nizo | Rosa | si | |
| | Totali | 13 | = |

Partecipa il Segretario Comunale, dott. ssa Maria Giovanna Maturo, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett.a) del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Ing. Ercole Del Negro, Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente-Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione;

Vista il parere espresso dal funzionario IMU, relativa alle aliquote tipologia
immobili;

Tenuto conto della relazione predisposta;

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti
e votanti,

DELIBERA

1- Di approvare integralmente la relazione predisposto dal funzionario , delle aliquote IMU per l'anno 2013, quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

2 - Di dare atto del parere espresso dal funzionario;

3- Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero :

4- Di dichiarare la presente deliberazione , data l'urgenza , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come da apposita favorevole espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

1007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;
- c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte

del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO CHE:

- i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICORDATO CHE questo comune, per l'anno d'imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 1°/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012

| TIPOLOGIA IMMOBILI | Misura Per mille |
|--|-----------------------------|
| Aliquota abitazione principale | 4,5 |
| Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale | esenti |
| Aliquota pertinenze abitazione principale (C/6 e C/2), massimo una sola per ogni categoria catastale | 4,5 |
| Assimilate prima casa/ anziani o disabili ricoverati in istituti di cura | 4,5 |
| Aree fabbricabili | 8 |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (riduzione del 50%) | 8 (ridotto del 50%) |
| Fabbricati D (attività produttive) | 10 |
| Terreni agricoli | esenti |
| Tutti gli altri fabbricati | 8 |

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 1°/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.L.gs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione:

CONSIDERATO:

- CHE per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli Enti, si dovrà attendere l'emanazione del DPCM previsto per il 30 Aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo entro tale data fra il Ministero dell'Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze-Conferenza Stato Città- Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai Comuni che andrà ad alimentare IL Fondo di Solidarietà comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della citata legge n. 228/2012;

-CHE l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

-CHE nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tener conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante un minimo di aumento dell'aliquota di base;

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito:

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28/4/1999, successivamente integrato e modificato con deliberazioni di Consiglio n° 6 del 5/5/2007 e n° 19 dell'11/10/2008;

PROPONE

1. DI DETERMINARE per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 indicate nel seguente prospetto:

| TIPOLOGIA IMMOBILI | Misura Per mille |
|--|-----------------------------|
| Aliquota abitazione principale | 4,5 |
| Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale | esenti |
| Aliquota pertinenze abitazione principale (C/6 e C/2), massimo una sola per ogni categoria catastale | 4,5 |
| Assimilate prima casa/ anziani o disabili ricoverati in istituti di cura | 4,5 |
| Aree fabbricabili | 8 |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (riduzione del 50%) | 8 (ridotto del 50%) |
| Fabbricati D (attività produttive) | 10,60 |
| Terreni agricoli | esenti |
| Tutti gli altri fabbricati | 8 |

- 3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - la detrazione prevista alla lettera a) e solo per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

N°10

del 22/04/2013

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Aliquote IMU per l'anno 2013. Provvedimenti =

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "*favorevole*" in ordine alla regolarità tecnica-

Montazzoli, li 17/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere "*favorevole*" in ordine alla regolarità contabile-

Montazzoli, li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO (Geom. Felice Novello) IL PRESIDENTE (Ing. Ercole Del Negro) IL SEGRETARIO (Dott.ssa Maturò Maria G.na)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000, è stata pubblicata nel sito web istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22 APR. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Ferrara)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL n.267/2000 dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.=

Addi 22 APR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Ferrara)

COMUNE DI MONTAZZOLI

Provincia di CHIETI

Spett.le

COMUNE DI MONTAZZOLI

Pubblicazione n° 116

Il sottoscritto dichiara che l'atto avente come oggetto :

ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
22.04.2013.-

è stato pubblicato all'Albo di questo Comune per il seguente periodo di tempo :
dal giorno 22.04.2013 al giorno 06.05.2013



IL MESSO COMUNALE

Alfredo Fione